

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1931 DEL 24/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A REGIME ORARIO RIDOTTO PER UN DIRIGENTE MEDICO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1990/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare :f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che la dr.ssa Kryssia Isabel RODRIGUEZ CASTRO (matricola 15910), dirigente medico a tempo indeterminato, in servizio all'unità operativa semplice dipartimentale "Endoscopia digestiva" del presidio ospedaliero di Santorso con rapporto a regime esclusivo, con nota di protocollo n. 97562 del 16 ottobre 2025, ha chiesto la proroga del rapporto di lavoro a regime orario ridotto, per esigenze di assistenza familiare nei confronti dei due figli minori di sei e nove anni di età, in quanto genitore unico.

Considerato che:

- l'articolo 110 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 (la cui efficacia è confermata ai sensi dell'articolo 3 del successivo contratto collettivo della medesima area stipulato il 23 gennaio 2024) consente l'accesso al rapporto di lavoro a orario ridotto ai dirigenti del ruolo sanitario a fronte di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali, da ricondurre - in particolare - alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età ovvero all'assistenza al coniuge o altri familiari, in presenza di particolari condizioni debitamente certificate (tossicodipendenza; alcolismo cronico; portatori di handicap; soggetti affetti da grave debilitazione psico-fisica; altre malattie indicate all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 278 del 2000);
- il numero dei rapporti a impegno orario ridotto non può superare il tre per cento della dotazione organica complessiva dell'area della dirigenza del ruolo sanitario rilevata al 31 dicembre di ogni anno;
- l'Azienda può concedere la trasformazione del rapporto, se non è già stato raggiunto il limite di contingente previsto e se l'impegno orario ridotto, anche in relazione all'orario concordato con il dirigente responsabile, non determina un pregiudizio alla funzionalità del servizio;
- la disciplina del trattamento economico e normativo del rapporto a orario ridotto è ora contenuta all'articolo 87 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024.

Ritenuto che:

- risultano accertati la ricorrenza dei presupposti di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali a motivazione della richiesta di accesso al regime orario a tempo ridotto con riferimento all'assistenza ai figli fino agli otto anni e il vincolo di contingente previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile alla dirigenza del ruolo sanitario;
- il numero di dirigenti sanitari che fruiscono attualmente di tempo ridotto è di dieci unità su un contingente di diciotto posti consentiti;
- il Responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di endoscopia digestiva del presidio ospedaliero di Santorso ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga del rapporto di lavoro a regime d'impegno ridotto, concordando sull'articolazione oraria proposta dalla dirigente;
- il Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione medica" di Santorso e il Direttore sanitario hanno confermato il parere al riguardo.

Dato atto che:

- le modalità del rapporto a regime orario ridotto sono di seguito specificate: scadenza al 30 settembre 2028; monte ore ridotto del 31,58%, con conseguente debito orario del dirigente di 26

ore su 38 ore settimanali; articolazione oraria orizzontale su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, inizio giornaliero alle ore 8:30 e fino alle ore 14:30 e disponibilità del dirigente medico a modificare il profilo orario in presenza di particolari esigenze di servizio;

- la dr.ssa Kryssia Isabel RODRIGUEZ CASTRO ha confermato la propria disponibilità a modificare il profilo orario in presenza di particolari esigenze di servizio, in accordo con il Responsabile dell'unità operativa di afferenza;
- la modifica delle condizioni del contratto individuale integrativo del rapporto di lavoro a regime orario ridotto riguarda la sola scadenza del termine; il rapporto resta pertanto disciplinato dal contratto già sottoscritto, integrato dalla comunicazione della proroga del termine;
- dall'adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri sul bilancio dell'Azienda rispetto alla spesa già impegnata per l'ordinario trattamento economico della dipendente che rientra nel limite previsto dal piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025.

Visti e richiamati:

- le disposizioni legislative per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, in particolare l'articolo 1, commi 58 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e gli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con le modifiche e integrazioni sin qui intervenute;
- il Titolo VII, Capo II del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, relativo alle condizioni di accesso ai "*Rapporti di lavoro con impegno orario ridotto*" dei dirigenti del ruolo sanitario;
- l'articolo 87 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23.01.2024 riguardo al trattamento economico-normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto;
- il regolamento aziendale del rapporto di lavoro a regime ridotto per la dirigenza dell'area medica e veterinaria approvato con deliberazione n. 891 di reg. del 28 giugno 2001 per quanto compatibile con la disciplina della legislazione e della contrattazione collettiva nazionale sopravvenute;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta della dr.ssa Kryssia Isabel RODRIGUEZ CASTRO avente ad oggetto la proroga del rapporto di lavoro a regime d'impegno orario ridotto, per la durata di tre anni con scadenza il 30 settembre 2028.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nelle premesse, la richiesta di proroga del rapporto di lavoro a regime orario ridotto, presentata dalla dr.ssa Kryssia Isabel RODRIGUEZ CASTRO, dirigente medico in servizio presso all'unità operativa semplice dipartimentale "Endoscopia

digestiva” del presidio ospedaliero di Santorso;

2. di disporre conseguentemente che la proroga del rapporto di lavoro a regime d’impegno orario ridotto della dr.ssa Kryssia Isabel RODRIGUEZ CASTRO resta disciplinata dal contratto già sottoscritto, integrato dalla comunicazione della proroga del termine e che le modalità del rapporto a regime orario ridotto sono di seguito specificate: durata di tre anni con scadenza al 30 settembre 2028, con riduzione del 31,58% della prestazione lavorativa dovuta di 38 ore settimanali, pari a un impegno lavorativo ridotto a 26 ore settimanali, con le modalità di fruizione di seguito specificate: articolazione oraria orizzontale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, e disponibilità del dirigente medico a modificare il profilo orario in presenza di particolari esigenze di servizio;
3. di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di delegare l’esecuzione del provvedimento all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane”;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.